

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI FINALE LIGURE

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA E DEI TRATTAMENTI DI TATUAGGIO E PIERCING

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA.
NORME TECNICHE PER TATUAGGIO E PIERCING.

INDICE

Art. 1 – Oggetto e definizione delle attività

Art. 2 – Modalità di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista

Art. 3 – Requisiti professionali

Art. 4 – Dichiarazione di inizio attività

Art. 5 – Attività di tatuaggio e piercing – Disciplina - Dichiarazione inizio attività

Art. 6 – Orari ed esposizione delle tariffe

Art. 7 – Consultazione delle associazioni di categoria

Art. 8 – Provvedimenti di sospensione e cessazione – sanzioni

Art. 9 – Abrogazione di norme

Articolo 1 - Oggetto e definizione delle attività

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista e di tatuaggio e piercing nel territorio comunale.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Possono essere inoltre svolte prestazioni semplici di manicure o pedicure estetico.

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, nonché l'applicazione delle unghie. L'attività di estetista può essere esercitata sia manualmente che con l'ausilio delle apparecchiature elettromeccaniche previste dalle tabelle allegate alla Legge n. 1/1990. Sono escluse dall'attività di estetista e quindi dalla applicazione del presente regolamento le prestazioni con specifica finalità terapeutica o di carattere sanitario, o di medicina estetica.

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parte del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti, con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarnificazione, al fine di formare figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Articolo 2 - Modalità di esercizio delle attività di acconciatore ed estetista

L'attività di acconciatore ed estetista può essere svolta in esercizi aperti al pubblico, o in luoghi non aperti al pubblico quali case di cura, alberghi, club, palestre, circoli privati. L'attività può inoltre essere esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, disabili, anche presso il loro domicilio.

E' fatto divieto di svolgere l'attività in forma ambulante.

Le attività oggetto del presente articolo possono anche essere svolte presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonee sale d'attesa, siano consentiti i controlli e rispettino tutte le disposizioni in vigore.

Nei locali adibiti ad esercizio dell'attività possono essere venduti prodotti cosmetici in confezione originale, purchè inerenti ai servizi offerti. E' fatto divieto di vendita di prodotti cosmetici destinati ai soli usi professionali.

Articolo 3 - Requisiti professionali

L'attività di acconciatore ed estetista può essere esercitata previo conseguimento della qualificazione professionale rilasciata secondo la vigente normativa. Limitatamente all'attività di acconciatore è fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della Legge n. 174/2005.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale deve essere in capo alla persona che assume la direzione; quest'ultima figura, il cui nominativo va preventivamente indicato allo Sportello Unico, deve essere necessariamente individuato e presente presso l'attività.

Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della predetta qualificazione professionale

I soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale.

Articolo 4 - Dichiarazione di inizio attività

L'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista sul territorio del Comune è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività al servizio Sportello Unico. L'attività può iniziare decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della D.I.A.. Della dichiarazione è data comunicazione ai competenti uffici dell'A.S.L.

La dichiarazione di inizio attività può essere effettuata anche per l'esercizio congiunto delle due attività nella stessa sede, purchè per ogni specifica attività venga individuato il soggetto/i in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

La dichiarazione di inizio attività deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- b) precisa ubicazione dei locali ove verrà svolta l'attività;
- c) autocertificazione relativa al titolo di qualificazione professionale posseduto;
- d) autocertificazione relativa al rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene, con riferimento ai locali ove verrà svolta l'attività.

Alla dichiarazione, a pena di irricevibilità, devono essere allegati copia di un documento di identità del richiedente, planimetria dei locali in scala adeguata, relazione tecnico-sanitaria e, limitatamente all'attività di estetista, elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, completo di dichiarazione di conformità alle norme U.E.

Coloro che esercitano l'attività non in sede fissa devono recare con sé copia della dichiarazione di inizio attività presentata al Comune ed esibirla a richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

La cessazione dell'attività deve essere comunicata, entro dieci giorni, al servizio Sportello Unico.

Il trasferimento e/o ampliamento di sede è soggetto a dichiarazione degli elementi di cui al precedente comma 3, ad eccezione del punto c). Alla dichiarazione deve essere allegata copia della planimetria dei nuovi locali e, limitatamente all'attività di estetista, elenco delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno utilizzate, complete di dichiarazioni di conformità U.E.

Articolo 5 - Attività di tatuaggio e piercing – Disciplina – Dichiarazione di inizio attività

In attesa di specifici corsi di qualificazione professionale, le attività di piercing sul lobo dell'orecchio e tatuatore possono essere svolte previa dichiarazione da parte del soggetto interessato a sostenere tali percorsi formativi appena disponibili. L'attività di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee può essere effettuata esclusivamente da personale medico o paramedico, in attesa che vengano istituiti appositi corsi di qualificazione professionale. L'applicazione di tatuaggio e piercing può essere esercitata nei confronti di soggetti minorenni solamente previa acquisizione di assenso scritto da parte di chi esercita la potestà.

Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte in ambienti che rispondono ai criteri di idoneità sanitaria verificati dalla competente A.S.L.

Le attività che eseguono esclusivamente tatuaggi e piercing sono soggette a comunicazione di inizio attività da indirizzare al servizio Sportello Unico, che ne trasmetterà copia alla A.S.L. competente per territorio ed alla Camera di Commercio di Savona. Il titolare deve dichiarare:

- a) generalità del legale rappresentante, denominazione e sede del soggetto che intende esercitare l'attività;
- b) precisa ubicazione dei locali ove verrà esercitata l'attività;
- c) tipologia di attività esercitata (tatuaggi e/o piercing);
- d) conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'esercizio di tale attività comporta;
- e) il rispetto della vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e di igiene con riferimento ai locali ove sarà esercitata l'attività;

Alla D.I.A. deve essere unita una planimetria dei locali in scala adeguata e una relazione tecnico-sanitaria.

L'attività può iniziare decorsi trenta giorni dalla data di registrazione della D.I.A. al protocollo generale del Comune.

L'attività di tatuaggio e piercing può essere svolta esclusivamente presso la sede indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 3.

Articolo 6 - Orari ed esposizione delle tariffe

Gli orari di apertura delle attività e le prescrizioni in ordine a eventuali giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. E' fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno anche durante i periodi di chiusura l'orario del negozio. La prosecuzione dell'attività oltre l'orario di chiusura è consentita, a porte chiuse, per portare a compimento i trattamenti in corso.

Le tariffe dei trattamenti offerti devono essere esposte in maniera ben visibile all'interno dei locali.

Articolo 7 - Consultazione delle associazioni di categoria

Lo Sportello Unico consulterà preventivamente le Associazioni di categoria, dei consumatori e dei lavoratori in relazione ad eventuali modifiche del presente Regolamento, alla materia degli orari ed in generale alle problematiche inerenti l'esercizio delle attività disciplinate.

Articolo 8 - Provvedimenti di sospensione e cessazione – sanzioni

In caso di accertato esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento in assenza della dichiarazione di inizio attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5, il dirigente dello Sportello Unico, adotta ordinanza di immediata cessazione dell'attività, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento.

Ove sia accertata, successivamente alla dichiarazione di inizio attività, la mancanza di uno o più requisiti con riferimento ai locali ove l'attività viene svolta, o la mancanza dei requisiti professionali richiesti, il dirigente dello Sportello Unico sospende con ordinanza l'esercizio dell'attività, sino al ripristino dei requisiti previsti.

Salve ulteriori e diverse sanzioni previste da altre norme, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Articolo 9 - Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente testo normativo è abrogato il regolamento approvato con deliberazione consiliare n 8 del 18 Febbraio 2001, nonché tutte le norme di natura regolamentare approvate dal Comune con esso incompatibili.